

AIUTI DI STATO

C 55/95 (ex NN 46/95)

Italia

(96/C 102/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti concessi dal governo italiano al gruppo Enirisorse**

Con la lettera di seguito riportata la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2.

«Enirisorse è un gruppo di società con al vertice la società omonima (Enirisorse SpA). Il gruppo è una controllata dell'ENI, conglomerato italiano ed una delle maggiori aziende del mondo. Enirisorse opera da tempo in diversi settori dell'industria metallurgica ed estrattiva e la sua attività si concentra attualmente nei settori del piombo e dello zinco.

Con lettera del 20 ottobre 1994 (IV/D/11185), la Commissione ha chiesto al governo italiano di trasmetterle tutte le informazioni riguardanti talune misure relative al gruppo Enirisorse che potrebbero avere costituito un aiuto di Stato. Le misure in oggetto erano le seguenti:

- un conferimento di capitale dell'importo di 296 Mrd di LIT effettuato nel 1991 da parte di Enirisorse a favore della sua controllata Nuova Samim, che opera nei settori dello zinco e del piombo; e
- un investimento deciso nel 1994 da Enirisorse al fine di aumentare la capacità produttiva di zinco e piombo dell'impianto "Imperial Smelter", in Sardegna.

Il governo italiano ha risposto con lettera pervenuta alla Commissione il 5 gennaio 1995. Questa lettera era accompagnata da documenti riguardanti la politica del governo italiano in merito alla ristrutturazione di talune grandi aziende statali italiane, incluso il gruppo ENI, alla ristrutturazione di Enirisorse negli anni fino al 1994 ed alla privatizzazione di una serie di società di Enirisorse. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che, al 1° gennaio 1993, Nuova Samim è stata incorporata in Enirisorse SpA, cessando pertanto di esistere come persona giuridica.

Contemporaneamente, la Commissione stava conducendo un'operazione di monitoraggio (a partire dal

1° gennaio 1994) in relazione alla riduzione dell'indebitamento del gruppo ENI e delle sue controllate. Tale monitoraggio è stato effettuato a norma delle disposizioni dell'accordo del 1993 tra l'Italia e la Commissione, accordo che ha come oggetto: a) la riduzione ad un livello normale — vale a dire accettabile per un investitore privato in economia di mercato — dell'indebitamento delle imprese interamente di proprietà dello Stato italiano e b) la riduzione della partecipazione del governo italiano in tali aziende in modo tale da escludere la responsabilità illimitata dello Stato per la totalità dei loro debiti secondo quanto stabilito dalla legislazione italiana⁽¹⁾. La graduale riduzione dei debiti deve essere completata entro la fine del 1996.

Nell'ambito di questa azione di monitoraggio, i servizi della Commissione hanno esaminato i conti del gruppo Enirisorse riscontrando che, negli anni fino al 1994, ingenti capitali erano stati messi a disposizione di Enirisorse a copertura delle sue enormi perdite e del conseguente indebitamento.

Il 13 marzo 1995 si è tenuta una riunione tra i funzionari della Commissione ed i dirigenti del gruppo Enirisorse per discutere della ristrutturazione di Enirisorse e dei capitali che il governo italiano aveva messo a disposizione o intendeva mettere a disposizione a sostegno di tale ristrutturazione. Al centro di tale discussione vi era il sostegno alla ristrutturazione di Enirisorse, ammontante all'incirca a 1 800 Mrd di LIT, che è stato o sarà messo a disposizione del gruppo nel periodo 1992-1996. Questo capitale è stato presentato come necessario per la riorganizzazione di Enirisorse, per la chiusura e la vendita di numerose società, nonché per la ristrutturazione di quelle restanti.

Le misure di aiuto che costituiscono l'oggetto della presente sono rappresentate dal conferimento di circa 1 800 Mrd di LIT che alla fine del periodo 1992-1996 l'ENI avrà realizzato a favore del gruppo Enirisorse, secondo i documenti presentati dal governo italiano, per le sue operazioni di ristrutturazione e da qualsiasi altro intervento in generale a favore di Enirisorse.

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 2. 10. 1993, pag. 11. L'accordo costituisce parte della decisione della Commissione relativa ai debiti del gruppo EFIM.

L'esame dei conti di Enirisorse condotto dalla Commissione autorizza a concludere che il conferimento di capitale summenzionato, pari a 296 Mrd di LIT, cui si riferiscono la lettera della Commissione del 20 ottobre 1994 e quella del governo italiano del 21 dicembre 1994, rientri nel capitale complessivo (pari a circa 1 800 Mrd di LIT) ritenuto necessario per la completa ristrutturazione del gruppo Enirisorse. Secondo la documentazione fornita dal governo italiano, i fondi pari ad 1 800 Mrd di LIT sono stati o saranno utilizzati come segue:

- 500 Mrd di LIT per ridurre l'indebitamento finanziario del gruppo;
- 800 Mrd di LIT per ripianare le perdite derivanti dalla liquidazione di talune società e dalla chiusura degli impianti industriali; e
- 500 Mrd di LIT per coprire le spese straordinarie delle società in attività al fine di agevolare le riduzioni di personale, l'adozione di misure di carattere ambientale e simili.

Nello stesso periodo, gli introiti derivanti al gruppo Enirisorse dalla vendita di società o impianti, al netto dei costi per gli acquisti e le incorporazioni, ammontano a circa 860 Mrd di LIT. Tali risorse saranno sufficienti a coprire:

- le spese di esercizio del gruppo pari a circa 410 Mrd di LIT;
- gli oneri finanziari pari a circa 320 Mrd di LIT; e
- gli investimenti per la concentrazione della produzione di piombo e zinco pari a circa 130 Mrd di LIT.

Alla Commissione non sono state tuttavia fornite prove del fatto che il capitale messo a disposizione di Enirisorse corrisponda a costi specifici derivanti dalla liquidazione e dalla vendita di diverse società, nonché dalla ristrutturazione di quelle restanti, e che sia stato impiegato esclusivamente per coprire tali costi. Il gruppo Enirisorse ha del resto ricavato dalle vendite e dalle liquidazioni 860 Mrd di LIT che non sono stati impiegati per contribuire ai costi della ristrutturazione, ma che sembra siano stati utilizzati per ridurre oneri che dovrebbero normalmente figurare nel bilancio di esercizio del gruppo.

Sulla base di tutta la documentazione presentata dalle autorità italiane e della discussione nel corso della riunione del 13 marzo 1995, la Commissione ritiene che le attività di Enirisorse nei settori del piombo e dello zinco,

che attualmente rappresentano circa il 90 % del suo fatturato e che nel 1992 rappresentavano il 43 % del fatturato ed il 45 % delle perdite, sembrano non essere state oggetto di ristrutturazione significativa tale da ripristinare la redditività economico-finanziaria.

Per quanto concerne la decisione di effettuare un investimento al fine di aumentare la capacità produttiva di piombo e zinco presso l'impianto "Imperial Smelter" in Sardegna, la seconda presunta misura di aiuto cui fa riferimento la lettera della Commissione del 20 ottobre 1994, le autorità italiane hanno risposto che una simile decisione non era mai stata presa. Si è sostenuto al contrario che il governo italiano e l'ENI stavano esaminando la possibilità di riorganizzare gli impianti per la produzione di piombo e zinco e che ogni incremento della produzione sarebbe stato subordinato all'arresto della produzione presso altri impianti.

Nel Libro verde sulle partecipazioni statali del 1992 si faceva riferimento all'intenzione del governo italiano di ritirarsi completamente dall'industria metallurgica e mineraria attraverso una serie di opportune liquidazioni. Nel documento si riteneva che le debolezze strutturali delle attività metallurgiche delle società appartenenti al gruppo Enirisorse (vale a dire la produzione eccessivamente frammentata, la lontananza degli impianti dai mercati e l'inadeguatezza tecnologica) non potessero essere superate, non solo a causa della riluttanza della Comunità ad autorizzare l'erogazione di un aiuto di Stato a favore di attività in perdita, ma anche a causa dei costi supplementari per l'approvvigionamento di materie prime, dell'assenza di un'adeguata integrazione verticale e dei costi legati alla soluzione di problemi ambientali urgenti.

Enirisorse ha occupato una posizione dominante nel campo della produzione di piombo e zinco in Italia, nonostante non vi sia una stretta integrazione verticale tra industria estrattiva e metallurgica. Rispetto agli standard internazionali, la sua attività nei settori carbonifero e chimico-minerario non è invece particolarmente significativa. Le perdite registrate richiedevano una ristrutturazione del gruppo che è stata avviata alla fine del 1992 ed è proseguita nel 1993 e nel 1994. Il piano di ristrutturazione, la cui attuazione è cominciata alla fine del 1992, avrebbe portato alla trasformazione di Enirisorse da holding di attività del settore minerario e metallurgico a società industriale operante in quelle che erano in precedenza le sue "attività centrali", vale a dire la produzione di piombo e zinco.

Intendendo concentrare le proprie attività, Enirisorse ha proceduto alla cessione ed alla liquidazione di numerose società. La tabella seguente riassume l'evolversi della situazione in termini di numero di società, impianti industriali e dipendenti tra il 31 dicembre 1991 ed il 31 dicembre 1994.

Settore	31. 12. 1991			31. 12. 1994			Variazioni	
	Società	Impianti	Dipendenti	Società	Impianti	Dipendenti	Personale	%
Metallurgico	7	11	4 397	1	6	2 569	- 1 828	- 42
Minerario	9	21	2 974	1	1	1 351	- 1 623	- 55
Carbone, coke	14	10	862	3	1	0	- 862	- 100
Chimico-minerario	6	10	791	1	1	14	- 777	- 98
Terfin (tessile)	7	2	1 216	4	0	912	- 304	- 25
Totale	43	54	10 240	10	9	4 846	- 5 394	- 52

Delle 33 società che sono state eliminate, 6 sono state incorporate da Enirisorse, 14 sono state liquidate e 13 società o holding sono state cedute. Gli oneri straordinari sostenuti dal gruppo Enirisorse e corrispondenti a quanto sembra ai costi delle operazioni di ristrutturazione, sono stati pari a 392 Mrd di LIT nel 1992, 338 Mrd di LIT nel 1993 e 91 Mrd di LIT nel 1994 (per un totale di 821 Mrd di LIT).

La seguente tabella presenta la situazione economico-finanziaria del gruppo Enirisorse per dare un quadro dell'importanza della ristrutturazione per il gruppo stesso.

(Mrd di LIT)

Gruppo Enirisorse	1991	1992	1993	1994
Fatturato	2 212	1 864	1 287	1 363
Risultato operativo	- 392	- 412	- 329	- 216
Risultato finale	- 540	- 898	- 720	- 428
— di cui attribuibile al gruppo	- 436	- 868	- 676	- 428
Capitale investito netto	1 661	1 705	756	363
Indebitamento finale netto	1 157	1 274	683	377
Capitale netto	505	431	73	70

Per quanto concerne la società Enirisorse SpA, il suo valore netto è diminuito passando da 210 Mrd di LIT nel 1991 a 201 Mrd di LIT nel 1992 per arrivare a 14 Mrd di LIT nel 1993; il capitale azionario della società era pari a 632 Mrd di LIT. Per mantenere il capitale azionario a questo livello dopo il 1991 sono stati operati i seguenti conferimenti di capitale:

— 605 Mrd di LIT nel 1992

— 431 Mrd di LIT nel 1993

— 417 Mrd di LIT nel 1991 ed un conferimento previsto di

— 450 Mrd di LIT nel 1995-1996.

Negli ultimi anni il mercato europeo dello zinco e del piombo è stato contrassegnato da un eccesso di capacità. Nonostante si tratti di prodotti di base che vengono venduti in tutto il mondo, il che implica che l'eccesso di capacità in un dato paese o in una data regione può essere assorbito dalla domanda di un'altra area del mondo, i mercati hanno sofferto di debolezze strutturali che hanno determinato un aumento delle scorte ed una flessione dei prezzi.

Negli anni fino al 1994, Enirisorse non ha adeguato la sua produzione in maniera tale da neutralizzare gli effetti della congiuntura sfavorevole del mercato e le sue stesse perdite, problemi che avrebbero potuto essere superati con opportune riduzioni di capacità e di produzione.

Come è emerso, la situazione finanziaria di Enirisorse non è stata risanata a seguito delle liquidazioni e delle cessioni di società del gruppo; inoltre, non vi è traccia di alcun piano dettagliato che potrebbe riportare l'impresa alla viabilità, è da accertare se le attività restanti continuano ad operare in perdita, in particolare quelle legate alla produzione di piombo e zinco che, come già ribadito in precedenza, rappresentano attualmente il 90 % del fatturato e secondo il piano dovrebbero rimanere le uniche attività di Enirisorse a partire dal 1995.

È strano che mentre il documento del novembre 1992 relativo alla politica del governo italiano in materia di partecipazioni statali disponeva l'abbandono del settore metallurgico, le misure prese nel frattempo non sembrano sufficienti per ristrutturare e risanare, se non si voleva abbandonarle, le attività in perdita legate alla produzione di piombo e zinco. Mentre tutte le altre attività sono state o saranno presto cedute o liquidate, le "attività centrali" non sono state sufficientemente ristrutturate per non operare in perdita. In ogni caso queste attività stanno sottraendo risorse al gruppo ENI per la ripetuta copertura delle loro perdite e dei loro debiti.

Alla Commissione non sono state fornite prove sufficienti del fatto che i 1 800 Mrd di LIT, che sono all'incirca il capitale necessario per la copertura dei costi di ristrutturazione di Enirisorse nel periodo 1992-1996 ed una parte dei quali è già stata erogata, corrispondano ai costi effettivi della ristrutturazione. Non è stato del resto neanche sufficientemente dimostrato che con la ristrutturazione si perverrà al ripristino dell'efficienza e della redditività economico-finanziaria delle altre attività del gruppo Enirisorse. Il settore del gruppo che gravita intorno al piombo ed allo zinco comincerà ad essere ristrutturato solo a partire dal 1995. Si è parlato di ingenti ricavi (circa 860 Mrd di LIT) realizzati grazie alla cessione ed alla liquidazione dell'attivo di Enirisorse; non sembra tuttavia che questi siano stati utilizzati a copertura dei costi legati alla ristrutturazione, ma piuttosto per il finanziamento di investimenti e dell'attività in perdita del gruppo.

È pertanto dubbio che un investitore privato in un'economia di mercato avrebbe agito nello stesso modo in cui si attivò Enirisorse. Infatti, gli investitori privati si limiterebbero a raccogliere sui mercati finanziari il capitale strettamente necessario per finanziare le attività per le quali le loro risorse fossero insufficienti. Tale raccolta di capitali sarebbe normalmente subordinata al rispetto di rigidi criteri di efficienza e redditività dell'impresa interessata. Al fine di determinare se i fondi conferiti dallo Stato ad un'impresa costituiscano effettivamente capitale di rischio che anche un investitore privato sarebbe pronto a mettere a disposizione ovvero aiuto di Stato, la Commissione utilizza come criterio il comportamento di un investitore privato⁽¹⁾.

Il gruppo ENI, proprietario di Enirisorse, è un'impresa interamente controllata dallo Stato. I membri del consiglio d'amministrazione sono designati dall'azionista pubblico, il ministero del tesoro. Il suo attivo costituisce pertanto una proprietà pubblica che deve rientrare nel concetto di risorse statali di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, qualora la sua utilizzazione e cessione non siano determinate soltanto da criteri di economia di mercato⁽²⁾.

Si tratta di un'impresa che consegue risultati positivi, avendo registrato utili per diversi anni consecutivi ad eccezione del 1992, anno in cui ha subito perdite per 815 Mrd di LIT. Nel 1994 sono stati corrisposti all'azionista unico, il tesoro italiano, cospicui dividendi, per un totale di 936 Mrd di LIT. I rimanenti utili ed il suo intero attivo restano tuttavia di proprietà pubblica. La destinazione dell'attivo è una decisione spettante agli azionisti

(1) Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3.

(2) Vedi causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433; vedi anche causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1603.

(sia nelle imprese private che in quelle pubbliche) anche dopo che siano stati loro distribuiti i dividendi.

Nel caso di un'impresa statale, l'impiego dell'attivo dopo la distribuzione dei dividendi allo Stato, nella sua veste di azionista, senza la prospettiva di una remunerazione futura equivale ad una diminuzione del valore del capitale per l'azionista. Questa riduzione del valore del capitale corrisponde ad un'erogazione diretta di risorse statali.

Quando lo Stato in quanto azionista decide di impiegare il suo capitale, dato che tale capitale costituisce una risorsa statale, si applica l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, a meno che, in circostanze analoghe, un investitore privato operante in un'economia di mercato non si comporterebbe allo stesso modo.

È necessario verificare se nella posizione dell'ENI, un investitore privato non si sarebbe ritirato da Enirisorse dopo le perdite e i debiti registrati per tutti questi anni. Comportandosi come un investitore privato, un'impresa pubblica dovrebbe dunque essere più prudente nel finanziare una controllata che per parecchi anni ha registrato risultati così deludenti. Considerato che l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa non potrà essere ripristinata né a medio né a lungo termine, anche da un'impresa pubblica ci si attenderebbero decisioni di abbandono o di riduzione progressiva del suo impegno, conformemente a quello che sarebbe il normale comportamento di un investitore privato nelle stesse circostanze.

Non vi sono dubbi, naturalmente, che la scelta del momento in cui prendere simili decisioni dipenda dalla credibilità generale e dalla struttura del gruppo di proprietà dello Stato⁽³⁾. Una decisione diversa sarebbe tuttavia giustificata in presenza di una sufficiente ristrutturazione o riorganizzazione delle attività che richieda, per un lasso di tempo ragionevole, un finanziamento supplementare a copertura delle perdite. Nel caso di Enirisorse, nonostante il gruppo nel suo complesso sia stato ristrutturato ed alleggerito di numerose attività non redditizie, la sua principale attività e fonte di perdite sembra rimasta inalterata. Non si potrebbe neppure addurre come giustificazione la difesa dell'immagine dell'ENI, dato che la portata delle cessioni e delle liquidazioni delle controllate di Enirisorse, pari a complessivi 860 Mrd di LIT, ha già dato l'impressione che l'ENI intende procedere ad una massiccia riduzione dei suoi investimenti in Enirisorse.

Il sovvenzionamento interno di Enirisorse da parte dell'ENI non può neppure essere giustificato come facente parte di un piano strategico volto al ripristino a lungo termine della redditività, né come costituente un vantaggio netto per il gruppo ENI nel suo complesso. L'assenza di qualsiasi ristrutturazione significativa della produzione di piombo e zinco di Enirisorse contraddice l'ipotesi di un investimento strategico. Inoltre, il fatto che i

(3) Causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433.

proventi della vendita o della liquidazione delle controllate di Enirisorse, pari ad 860 Mrd di LIT, non sembrano essere stati utilizzati per finanziare i costi della ristrutturazione è in contrasto con qualsiasi ipotesi di presunti vantaggi netti per il gruppo ENI.

Concludendo, date le circostanze, un investitore privato nella posizione dell'ENI avrebbe preso in considerazione il contesto più ampio in cui opera Enirisorse e non avrebbe concesso l'ingente finanziamento straordinario messo a disposizione del gruppo Enirisorse senza subordinarlo esplicitamente alla ristrutturazione delle attività centrali ed al ripristino della redditività.

Pertanto le condizioni, descritte in precedenza, nelle quali sono stati o saranno effettuati conferimenti di capitale ad Enirisorse nel periodo 1992-1996 e probabilmente oltre tale anno alimentano il sospetto che questo finanziamento contenga elementi di aiuto di Stato.

L'aiuto rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE in quanto è stato concesso mediante risorse statali, nella fattispecie l'attivo dell'ENI, ed incide sugli scambi di piombo e zinco nel mercato comune e su quelli di altri prodotti di Enirisorse per i quali esistono intensi scambi intracomunitari.

Al momento, non è possibile applicare a questo aiuto di Stato alcuna deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE. Data la natura dell'aiuto, vale a dire un conferimento di capitale a copertura di perdite e di costi di ristrutturazione, esso può del resto essere esaminato solo alla luce delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.

Tuttavia, l'aiuto insito nei conferimenti di capitale ad Enirisorse non può essere considerato prima facie come destinato a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE in quanto le attività di Enirisorse sono distribuite in varie regioni e non si può neanche ritenere che l'aiuto corrisponda ad un investimento o alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, l'aiuto non sembra contribuire sufficientemente al ripristino dell'efficienza e della redditività delle attività centrali di Enirisorse che potrebbe eventualmente promuovere lo sviluppo regionale; a sostegno di una valutazione di questo tipo, non è del resto stato presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione adeguato per le attività legate alla produzione di piombo e zinco.

Né la natura dell'aiuto è tale da giustificare la conclusione che esso agevoli lo sviluppo delle attività e delle regioni economiche interessate senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha già da tempo stabilito il principio che il semplice ripianamento delle perdite, qualora non sia accompagnato da un'adeguata ristrutturazione che comprenda riduzioni significative della capacità produttiva e la riorganizzazione delle attività per ripristinarne l'efficienza e la redditività, non possa essere considerato sufficiente per promuovere gli obiettivi comunitari

di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE⁽¹⁾. Nel caso in esame un piano dettagliato che possa condurre alla viabilità non è stato presentato.

Pertanto, nella fase attuale dell'esame dei conferimenti di capitale operati a favore di Enirisorse, la Commissione non può concludere che i presunti aiuti in oggetto possano eventualmente essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE. Perché la Commissione possa far propria una simile valutazione, sono necessarie prove sufficienti del fatto che attraverso un'adeguata ristrutturazione del gruppo Enirisorse, attualmente in perdita, si possano raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in relazione al finanziamento del gruppo Enirisorse da parte dell'ENI nel periodo 1992-1996, e probabilmente anche successivamente a tale anno, comprendente in particolare il conferimento di 1 800 Mrd di LIT fino al 1996, volto a consentire al gruppo di proseguire la propria attività, nonostante le sensibili perdite, operando una ristrutturazione.

Nel quadro di detta procedura, la Commissione invita il governo italiano a trasmetterle le sue osservazioni, nonché tutte le informazioni atte a consentire una valutazione di merito del presunto aiuto considerato, nel termine di un mese a decorrere dal ricevimento della presente lettera.

La Commissione ricorda inoltre al governo italiano che poiché il presunto aiuto è stato concesso illegalmente, ossia senza previa notifica e senza attendere la decisione finale della Commissione secondo quanto disposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, ne potrà essere chiesto il rimborso dalle imprese beneficiarie, come stabilito nella comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3.

La soppressione degli aiuti indebitamente percepiti comporta l'obbligo di rimborsarli, conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legislazione italiana, in particolare alle norme in materia di interessi di mora che devono essere basati sul tasso di riferimento utilizzato nel quadro degli aiuti regionali e che devono decorrere dalla data di erogazione degli aiuti illegali in questione. Questa misura si impone per eliminare tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie degli aiuti illegali avessero indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103. Vedi anche, ad esempio, la decisione 92/329/CEE della Commissione, relativa all'aiuto a favore di IOR (Industrie ottiche riunite), GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 30.

⁽²⁾ Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

La Commissione invita inoltre il governo italiano ad informare senza indugio l'impresa beneficiaria, il gruppo Enirisorse, dell'inizio della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti indebitamente riscossi.

Mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le proprie osservazioni sulle misure in questione, nel termine di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione.»

Con la presente la Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito ai provvedimenti in questione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione Europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni verranno trasmesse al governo italiano.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di funi di fibre sintetiche originarie dell'India

(96/C 102/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio⁽¹⁾, secondo la quale le importazioni di funi di fibre sintetiche originarie dell'India sono oggetto di pratiche di dumping e provocano notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 23 febbraio 1996 dal comitato di collegamento delle industrie di cordami dell'Unione europea (Eurocord).

2. Prodotto

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no, e di altre fibre sintetiche, di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no, attualmente classificabili nei codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione e non è vincolante ai fini della classificazione del prodotto.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno indiano, e i prezzi all'esportazione nella Comunità dei prodotti in questione. I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova, che le importazioni provenienti dall'India sono notevolmente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto, fra l'altro, effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, provocando un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall'industria comunitaria o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.